



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 22-04-2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	Sindaco	P
Epis Ermenegildo	Consigliere	P
Iudica Giovanni	Consigliere	P
Sorti Simonetta	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	P
Facchi Beatrice	Consigliere	P
Giangregorio Lorenza	Vice Sindaco	P
Troia Lino	Consigliere	P
Bassis Nunzia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	A
Barcella Anna	Consigliere	A
Vitali Giovanni Battista	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		11
TOTALE ASSENTI		2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGGIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Alle ore 17:39 il Sindaco Manuel Bentoglio illustra l'argomento inserito al punto n. 6 all'ordine del giorno.

Sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali.

Sono assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Esposti e Barcella)

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Punto numero 6: Tari, tassa rifiuti; approvazione delle tariffe per l'anno 2024.

Epis, grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. In riferimento al piano economico finanziario dei rifiuti come in precedenza approvato, si devono approvare le tariffe della Tari per l'anno 2024.

Il costo del servizio per l'anno 2024 è previsto in 751.578 € ma dovrà essere emesso un ruolo di 748.446 in quanto non devono essere considerati 3.132 € che il Ministero della pubblica istruzione eroga direttamente al Comune per la Tari delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per il nostro Comune la Tari viene applicata con la modalità prevista dal comma 651 dell'articolo 1 della legge 147/2013 secondo i criteri indicati dal DPR 158 del 1999 e secondo la tipologia delle attività svolte.

Pertanto abbiamo due tipologie di utenze: utenze domestiche e utenze speciali non domestiche.

Per ciascuna utenza devono essere applicati costi fissi e costi variabili secondo i parametri stabiliti dal dpr 158 del 99.

Per le utenze domestiche i costi fissi sono riferiti alle superfici tassabili che danno un importo di 112.739 €; e la parte variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare, per un importo di 149.215 € per un totale di 261.956.

Per le utenze speciali non domestiche i costi, sia della parte fissa che variabile, vengono calcolati sulle superfici soggette alla tassazione e con i coefficienti stabiliti dal dpr 158 del 99 che danno un importo di 209.374 per la parte fissa e 277.115 per la parte variabile, per un totale di 486.489.

In pratica rispetto al 2023 si avrà per le utenze domestiche una variazione che va dal più 13,33% per le villette con una superficie di 150 metri quadri occupati da un solo componente, ad un meno 3,03% per un locale di 60 metri quadri occupato da 5 componenti.

Mentre per le utenze non domestiche si ha una variazione che va dal meno 2,01% ad un più 3,94%.

Alle predette tariffe sono da aggiungersi il tributo provinciale Tefa del 5%.

La novità introdotta quest'anno da Arera sono due componenti perequative, una pari a 10 centesimi per utente per i rifiuti pescati e raccolti in mare, ed una pari a 1,50 € sempre per utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali o calamitosi.

Rimangono inalterate le scadenze del pagamento come stabilite dal vigente regolamento, vale a dire: la prima rata entro il 16 maggio, la seconda rata entro il 16 settembre, e il saldo il 16 dicembre.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Se non c'è nulla passiamo alla votazione.

Favorevoli? Maggioranza più Vitali. Astenuti? Stefanello. Contrari? Zero.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Unanimità.

Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

- la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

EVIDENZIATI in particolare i commi da 650 a 654 dell'art. 1, legge 147/2013, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”;*
- *651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..;*
- *653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;*
- *654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell' ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

DATO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA "aggiornamento secondo biennio", per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 751.578,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI si tiene conto del costo pari a € 748.446,00 (comprensivo della detrazione MIUR);

PRESO ATTO quindi che, il quadro tariffario relativo all'anno 2024 espone un costo complessivo di € 748.446,00 di cui parte fissa pari a € 322.114,00 e parte variabile pari a € 426.332,00;

DATO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)2024/2025, approvato con proprio atto nella seduta odierna, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

CONSIDERATO CHE:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO PERTANTO di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI:

- a) per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare);

b) per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% fissata dalla Provincia, come da Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, n. 53 del 28/12/2023;

DATO ATTO che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2024 le scadenze e le modalità già definite con il Regolamento TA.RI. e di seguito specificate:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Prima rata | 16 maggio
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente; |
| - Seconda rata | 16 settembre
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente; |
| - Saldo/conguaglio | 16 dicembre
Calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto; |

E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24) o mediante piattaforma di PagoPA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti dell'anno precedente;

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RITENUTO di proseguire a effettuare il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante come stabilito nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 30/12/2022;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

“15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per

l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

RILEVATO che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

DATO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo comunale;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri assenti n. 2 (Esposti e Barcella)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Stefanello)

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "**Quadro tariffario 2024**" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al PEF pluriennale e al PEF 2024, approvato con proprio atto nella seduta odierna;
3. **DI DARE ATTO** che il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante verrà effettuato come stabilito nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 30/12/2022;
4. **DI DARE ATTO:**
 - che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è fissata nella misura del 5% dalla Provincia, come da Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, n. 53 del 28/12/2023;
 - che alla TARI si applicano le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
5. **DI CONFERMARE** per l'anno 2024 le scadenze e le modalità già definite con il Regolamento TA.RI., che all'art. 30 stabilisce per la TARI le scadenze e modalità di seguito specificate:
 - **Prima rata** **16 maggio**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente;
 - **Seconda rata** **16 settembre**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente;
 - **Saldo/conguaglio** **16 dicembre**
Calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto;

E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro 16 il giugno.

6. **DI DISPORRE** l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri assenti n. 2 (Esposti e Barcella)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per poter adempiere alla scadenza entro i termini di legge.

IL Sindaco
BENTOGGIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.7 DEL 11-04-2024

Oggetto

**TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2024**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 15-04-2024

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.7 DEL 11-04-2024

Oggetto

TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data: 15-04-2024

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 22-04-2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 14-05-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14-05-2024 al 29-05-2024.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 14-05-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 22-04-2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì, 14-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concilio Leonilde

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.